

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** (...) cod. id. IHFA cessato dipendente di questa Asl. Presa d'atto della sentenza n.262 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce in data 20.03.2026 (RG. 733/2024).

### AREA GESTIONE PERSONALE

*U.O.S. Trattamento giuridico, economico e previdenziale*

il Direttore dell'Area Gestione Personale, Dr.ssa Caterina DIODICIBUS, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Collaboratore amministrativo Dr.ssa Barbara MAGGIO e della relazione formulata dal Dirigente amministrativo Dr.ssa Adriana CARROZZO, espone:

Premesso che:

- ✓ Con Determinazione Dirigenziale n.832 del 10.03.2025 si disponeva quanto segue:  
*prendere atto e dare esecuzione alla sentenza n.1289/2024 emessa dal Tribunale di Brindisi in data 18.10.2024, alle condizioni nella stessa riportate;  
per l'effetto, annullare la sanzione disciplinare di cui alla nota prot. n. 41222 del 04.05.2021 irrogata nei confronti del dipendente (...) cod. id. IHFA per il periodo dal 09.06.2021 al 18.06.2021 e corrispondere, in favore del medesimo, l'importo complessivo al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali pari ad € 472,90;  
liquidare, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1289/2024, in favore del dipendente (...) cod. id. IHFA l'importo complessivo pari ad € 2.042,77 a titolo di rimborso spese legali;*
- ✓ Con Deliberazione n. 2360 del 04.11.2024 questa Amministrazione proponeva appello avverso la suddetta sentenza n. 1289/2024;

PRESO ATTO della sentenza n.262 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce in data 20.03.2026 con cui definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 13.11.2024 da ASL BRINDISI nei confronti di (...) cod. id. IHFA avverso la sentenza del 18.10.2024 n. 1289 del Tribunale di Brindisi, così provvedeva: *"accoglie l'appello parzialmente e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza ridetermina la sanzione disciplinare, irrogata dalla ASL di Brindisi nei confronti di (...) cod. id. IHFA con provvedimento del 4.05.2021, nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 4; compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 2/3 del totale; condanna la ASL al pagamento, in favore della controparte, del terzo residuo liquidato per il primo grado in € 467,00 e per il secondo grado in € 850,00 oltre IVA e CAP e rimborso forfettario spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Fernando CARACUTA"*;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla suddetta sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.262/2026 e rideterminare in n. 4 giorni (dal 09.06.2021 al 12.06.2021) la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, di cui alla nota prot. n. 41222 del 04.05.2021, comminata nei confronti del dipendente (...) cod. id. IHFA;

DATO ATTO che con pec del 06.05.2026, acquisita agli Atti in data 07.05.2026 prot. n. 53880, l'Avv. Fernando CARACUTA, nella veste di procuratore antistatario, rinunciava alla distrazione delle spese legali da rimborsare in favore del dipendente (...) cod. id. IHFA;

EVIDENZIATO che con Determinazione nr. 832 /2025 era stato corrisposto, in favore del dipendente (...) cod. id. IHFA, l'importo pari ad € 2.042,77 a titolo di spese legali per il primo grado di giudizio;

RITENUTO di dover rideterminare, in esecuzione della sentenza n. 262/2026, le spese legali, come di seguito riportato:

A)	Onorario I° grado di giudizio	€ 467,00
B)	Onorario II° grado di giudizio	€ 850,00
C)	Spese forfettarie 15%	€ 197,55
D)	C.A.P. 4%	€ 60,58
E)	IVA	€ 346,53
	TOTALE	€ 1.921,66
	Spese legali già corrisposte con Det. N.832/2025	€ - 2.042,77
	Differenza da recuperare	€ 121,11

RICHIAMATA la deliberazione n. 243 del 15.05.2014, del Garante per la protezione dei dati personali, avente ad oggetto *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”*;

RICHIAMATO, altresì, il provvedimento n. 1406 del 20.5.2009 *“Approvazione delle Linee Guida per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore generale e delle determinazioni dei Dirigenti”*;

DATO ATTO che il presente provvedimento determina scritture contabili;

## DETERMINA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante:

1. prendere atto e dare esecuzione alla sentenza n. 262 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce in data 20.03.2026, alle condizioni nella stessa riportate;
2. per l'effetto, rideterminare in n. 4 giorni (dal 09.06.2021 al 12.06.2021) la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, di cui alla nota prot. n. 41222 del 04.05.2021, comminata nei confronti del dipendente (...) cod. id. IHFA;
3. recuperare, nei confronti del dipendente (...) cod. id. IHFA, l'importo complessivo pari ad € 121,11 a titolo di spese legali rideterminate in esecuzione della sentenza n. 262/2026 della Corte d'Appello di Lecce;

4. dichiarare cessata la materia del contendere
5. attribuire la complessiva spesa come di seguito determinata:
  - € 121,11 a titolo di recupero spese legali sul conto 785.100.00050 (*sopravvenienze attive relative ad acq. beni e servizi*) - bilancio 2026 - centro di costo 1.7.9.01.01.1;
6. trasmettere il presente atto:
  - ✓ all'interessato;
  - ✓ allo studio legale Avv. Fernando CARACUTA tramite pec: [caracuta.fernando@ordavvle.legalmail.it](mailto:caracuta.fernando@ordavvle.legalmail.it);
  - ✓ alla Struttura Burocratico legale;
  - ✓ all'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
  - ✓ all'Area Gestione Risorse economico-finanziarie.

Il Funzionario istruttore                      Dr.ssa Barbara MAGGIO

Il Dirigente UOS                                      Dr.ssa Adriana CARROZZO

Trattamento economico giuridico  
e previdenziale

Il Direttore U.O.C.                                  Dr.ssa Caterina DIODICIBUS

Area Gestione del Personale

*Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.*